APPROFONDIMENTO CIVILE

Covid-19: vittime del dovere a causa dei danni da vaccinazione

Data pubblicazione: 12/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Danni da Vaccinazione Anti-Covid-19 e Vittime del Dovere: Profili Comparati di Tutela, Nesso Causale e Accertamento Medico-Amministrativo

Introduzione

La gestione dei danni da vaccinazione anti-Covid-19 e la tutela delle vittime del dovere rappresentano due sistemi normativi distinti ma funzionalmente correlati. Entrambi i regimi affrontano la complessa questione del nesso causale e dell'accertamento medico-amministrativo, seppur con modalità differenti. Questo articolo analizza i punti di contatto e le differenze tra i due sistemi, con particolare attenzione al ruolo della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) e dei Comitati di Verifica, nonché agli aspetti di responsabilità civile ex artt. 2043 e 2050 c.c.

1. Il Danno da Vaccinazione Anti-Covid-19: Natura Indennitaria e Centralità dell'Accertamento Medico

Il legislatore ha esteso la **L. 210/1992** ai vaccini anti-SARS-CoV-2, inclusi quelli raccomandati. La tutela si caratterizza per:

- **Natura indennitaria**: finalizzata alla compensazione sociale ex art. 2 Cost.;
- **Autonomia dalla colpa dell'Amministrazione**: non è necessario provare responsabilità;
- **Nesso causale medico-legale**: valutato secondo il criterio del "più probabile che non".

L'accertamento è affidato a commissioni mediche territoriali (ASL o ospedaliere), senza filtri giuridico-amministrativi successivi.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

2. Le Vittime del Dovere: Doppio Livello di Accertamento e Nesso Causale Qualificato

Il sistema delle vittime del dovere prevede una tutela **rafforzata**, con accertamento su due livelli:

1. **CMO**: verifica patologia, invalidità e nesso causale in senso sanitario;
2. **Comitato di Verifica**: valuta la riconducibilità dell'evento al servizio e la rilevanza causale giuridica.

Il parere del Comitato è vincolante, segnando la differenza fondamentale rispetto alla L. 210/1992.

3. Vaccinazione Anti-Covid-19 del Personale Sanitario e delle Forze dell'Ordine

Per personale sanitario, militare o di Polizia impiegato in contesti emergenziali, la vaccinazione:

- Era obbligatoria o fortemente raccomandata;
- Connessa funzionalmente al servizio;
- Determina sovrapposizione tra tutela indennitaria ex L. 210/1992 e accesso allo status di vittima del dovere.

In tali casi, la CMO accerta il profilo sanitario, mentre il Comitato di Verifica valuta la qualificazione della vaccinazione come occasione di servizio.

4. Prospettive Applicative e Contenzioso

La giurisprudenza sta consolidando principi chiave:

- Riconoscimento della **vaccinazione come rischio imposto dall'Amministrazione**;
- Valutazione della **concausalità** tra servizio e danno;
- Superamento di interpretazioni formalistiche sul nesso causale.

Il danno da vaccinazione diventa così un ponte concettuale tra diritto alla salute e tutela delle vittime del dovere.

5. Responsabilità Civile e Vaccinazione Anti-Covid-19: Artt. 2043 e 2050 c.c.

Oltre all'indennizzo, è possibile azionare la **responsabilità civile** dello Stato e degli operatori sanitari:

5.1 Indennizzo e Risarcimento: Piani Distinti e Cumulabili

- **Indennizzo L. 210/1992**: funzione solidaristica e compensativa minima;
- **Risarcimento ex art. 2043 c.c.**: funzione integrale e reintegratoria;
- Le due tutele sono **autonome e cumulabili**, compatibilmente con la compensatio lucri cum damno.

5.2 Responsabilità Ex Art. 2043 c.c.

Presupposti: condotta antigiuridica, danno ingiusto, nesso causale, colpa. Profili di colpa Covid-19: carenze informative, omissioni nella farmacovigilanza, gestione inadeguata di categorie fragili.

5.3 Responsabilità Ex Art. 2050 c.c.

La vaccinazione di massa, se realizzata in contesto emergenziale, può configurare **attività**

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

pericolosa lecita, con:

- Inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione;
- Obbligo di dimostrare misure idonee a prevenire il danno.

5.4 Personale in Servizio: Concausalità e Tutela Rafforzata

Per operatori sanitari e forze dell’ordine, la vaccinazione obbligatoria o condizionante rafforza il dovere di protezione dello Stato, rendendo rilevante anche la **concausalità** tra servizio e danno.

6. Prova del Nesso Causale e Consulenza Medico-Legale

La prova del nesso causale si fonda sul criterio del “più probabile che non”, valorizzando:

- Letteratura scientifica;
- Farmacovigilanza;
- Temporalità dell’evento;
- Esclusione di cause alternative prevalenti.

Il giudizio medico della CMO costituisce un **fondamentale supporto probatorio**, pur non vincolante sul piano risarcitorio.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati